



POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE CENTRISOLA
CHIGNOLO D'ISOLA - MADONE – MEDOLAGO - SUISIO
- PROVINCIA DI BERGAMO -
SEDE: Piazza A. Moro, 1 - MADONE (BG)
Tel. 035.0771077 Fax 035.0771203
E-mail: poliziale@centrisola.it
PEC: plicentrisola@pec.it



Ordinanza nr. 01/2024

IL COMANDANTE

CONSIDERATE le richieste che vengono inoltrate allo scrivente Comando di Polizia Locale da parte dei Responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni di Madone, Chignolo d'Isola, Suisio e Medolago, dai privati cittadini e dalle ditte appaltatrici di lavori stradali, tese ad ottenere l'emanazione dei provvedimenti viabilistici necessari per l'esecuzione di lavori stradali, quali la manutenzione del manto stradale, il rifacimento della segnaletica stradale, gli scavi relativi alle condutture dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica, che hanno una durata non superiore a cinque giorni di calendario, nonché per lavori regolarmente autorizzati che vengono eseguiti da privati;

CONSIDERATE altresì le richieste che pervengono per l'effettuazione di traslochi;

RAVVISATA l'opportunità di adottare un provvedimento generale per aderire tempestivamente alle richieste, che frequentemente rivestono carattere di urgenza;

CONSIDERATO che i provvedimenti di regolazione della circolazione stradale necessari per consentire tali attività hanno carattere provvisorio e richiedono prevalentemente l'istituzione del divieto di sosta o la momentanea sospensione della circolazione stradale;

ATTESO che il compito di predisporre ed installare la prescritta segnaletica e di mantenerla in efficienza, per tutta la durata della vigenza del provvedimento, è in capo alla parte richiedente;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTI gli articoli 7 e 14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, "CODICE DELLA STRADA", il Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli articoli 7, 14 e 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, "CODICE DELLA STRADA", gli artt. 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 e 43 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 che disciplinano il segnalamento e la circolazione in prossimità e corrispondenza dei cantieri stradali anche a carattere temporaneo, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Madone nr. 04 del 14.12.2022, di nomina a Responsabile del Servizio di Polizia Locale per i Comuni di Madone, Suisio, Medolago e Chignolo d'Isola;

VISTO l'art.107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;

ORDINA

1. Per tutto l'anno 2024, in occasione di lavori stradali, di lavori di manutenzione del verde e di occupazioni temporanee della sede stradale, regolarmente autorizzate dagli Uffici preposti, di istituire, in relazione alle specifiche temporanee esigenze, il "DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA", il "DIVIETO DI TRANSITO", il "SENSO UNICO ALTERNATO", il "RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA" e tutti gli ulteriori provvedimenti necessari per l'esecuzione dei lavori, delle manutenzioni e l'effettuazione delle occupazioni, oltre che per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
2. I predetti lavori dovranno avere una durata **non superiore ai 05 (cinque) giorni di calendario**;

3. I provvedimenti di cui al punto 1) saranno adottati anche in presenza della richiesta da parte di privati e delle ditte di traslochi per le operazioni riguardanti tale attività;
4. I lavori di cui al punto 1) dovranno sempre essere preventivamente **autorizzati dai competenti Uffici preposti**;
5. Verificata la regolarità della domanda, il Comando di Polizia Locale rilascerà l'autorizzazione e notificherà alla parte richiedente la presente ordinanza con l'obbligo per la stessa di **predisporre e posizionare idonea segnaletica temporanea di cantiere, di divieto e preavviso a proprie spese** che, nei casi di divieto di sosta, dovrà essere apposta 48 ore prima dell'inizio dei lavori, con l'obbligo di indicare su apposita tabella il giorno, l'ora ed il periodo in cui il divieto diventa vigente;
6. La parte richiedente dovrà posizionare idonea segnaletica mobile di lavori in corso in prossimità del cantiere di lavoro con le **modalità previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti** del 10 Luglio 2002, (G.U. n. 226 del 26.09.2002, disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché con le modalità previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione in relazione ai lavori da svolgere;
7. I **soggetti privati e le ditte di trasloco** dovranno anch'esse attenersi a quanto previsto dal punto 5) per quanto riguarda i tempi e le modalità di installazione della segnaletica temporanea;
8. La parte richiedente, qualora necessario, dovrà richiedere, ai soggetti eventualmente interessati, il nulla osta per l'esecuzione dei lavori e le occupazioni in **area privata**; sempre a cura della parte richiedente, dovranno essere in ogni caso predisposti **avvisi alle persone residenti**, relativi ai provvedimenti intrapresi.
9. L'esecutore dei lavori dovrà attenersi ad ogni **prescrizione ed indicazione** imposta dagli organi di polizia stradale;
10. In caso di **chiusura di strade di scorrimento**, i lavori e le occupazioni dovranno essere svolti avendo cura di garantire una adeguata fluidità della circolazione veicolare e/o pedonale;
11. In caso di chiusura di strade sul cui itinerario sia previsto il **passaggio di mezzi pubblici di linea**, la parte richiedente dovrà darne avviso al gestore del servizio, con un preavviso idoneo; laddove possibile, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, potrà essere garantito il passaggio dei suddetti mezzi.
12. In presenza della necessità di occupare degli spazi riservati alla sosta dei veicoli al **servizio delle persone diversamente abili**, sarà cura della parte richiedente provvedere alla creazione temporanea di identico spazio di sosta da utilizzare per le medesime finalità;
13. Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei **mezzi di soccorso** in servizio di emergenza, anche mediante la sospensione dei lavori;
14. In caso di particolari sopravvenute esigenze viabilistiche, grave intralcio alla circolazione e problematiche di sicurezza stradale, la Polizia Locale provvederà senza indugio a far sospendere i lavori e ripristinare la libera circolazione lungo la sede stradale;

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo n°285/92 (Codice della Strada), curerà l'osservanza delle presenti disposizioni.

La presente Ordinanza è resa nota alla cittadinanza mediante l'affissione all'albo pretorio dei Comuni.

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.

IL COMANDANTE

Dr. Mauro Bianco

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate.)*